

Istituto d'Istruzione Superiore Faicchio con sede coordinata di Castelvenero

Istituto Tecnico per il Turismo

Istituto Professionale Servizi Socio Sanitari – Odontotecnico

Istituto Professionale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera

Corso Serale **IPSEOA** Castelvenero

Corso Serale **Servizi Socio- Sanitari** Faicchio

Faicchio: Via Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano cap. 82030 tel. +39 0824863478

Castelvenero: Piazza dei Caduti, cap. 82037 tel. +39 0824940154

Codice fiscale: 90003320620 - Codice meccanografico: BNIS02300V - Codice unico di fatturazione (CUF): UFQEG8

Email: bnis02300v@istruzione.it - Posta elettronica certificata (PEC): bnis02300v@pec.istruzione.it

<https://www.iisfaicchio-castelvenero.edu.it>



Formazione docenti D.M. 797 Piano Nazionale per la Formazione

Circ. n. 98

Faicchio, 21/12/2024

Al sito WEB www.iisfaicchio-castelvenero.edu.it

AI DOCENTI

ALLA DSGA

AL PERSONALE ATA

Oggetto: Fruizione ferie durante la sospensione delle attività didattiche per docenti a tempo determinato.

Si ricorda che le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato e che, come previsto dalla Legge n. 228/2012 e dai commi 54, 55 e 56 (di seguito richiamati) della legge di bilancio 2013 sulle ferie dei docenti, non sono monetizzabili.

Comma 54: *Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.*

All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, alla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

Quindi, a rigore delle leggi suddette, il docente precario - con un contratto a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2026 - è invitato a fruire delle ferie nella fase della sospensione delle lezioni e quando non vi siano attività programmate, ossia durante le vacanze natalizie, pasquali o anche nella fase del mese di giugno, in cui non ci sono scrutini o collegio dei docenti.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Ester Riccitelli

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/1993